

Cagliari, settembre 2022

Al Personale Docente
Al personale ATA
Alle alunne e Alunni
Alle Famiglie
e.p.c. **al Direttore SGA**
Sedi – Sito Web

Oggetto: organizzazione pausa ricreativa sede via sant'Eusebio

Si comunica alle SS.LL. che - **per la Sede Centrale - dal 27 settembre 2022** saranno previsti **due turni** per la pausa ricreativa durante la mattinata (alle ore 10:00/10:10 - alle ore 11:00/11:10), utilizzando gli spazi esterni annessi agli edifici scolastici.

Si ricorda che ciascuna classe deve occupare uno spazio proprio, in modo tale che possa essere garantita la vigilanza da parte dei docenti.

Si ricorda, inoltre, al personale docente e ATA che è vietato parcheggiare presso la sede centrale dopo le ore 7,50.

Per evitare assembramenti, sono stati individuati **due gruppi di classi (A, B) a cui sono stati assegnati a rotazione gli spazi dedicati e l'orario per la pausa come da tabella seguente:**

Sede Centrale

Gruppo	Classe	Spazio Esterno
A ore 10:00/10:10	1B-2B-1C-2C	Chiostro
	3D - 4D -1A	Parcheggio - via sant'Eusebio n.2/4
	1D - 2A -1H	Viale che conduce verso Piazza Martiri delle Foibe
B ore 11:00/11:10	2D - 3A -2H	Viale che conduce verso Piazza Martiri delle Foibe
	1E-2E-1F-2F	Chiostro
	5A-5D -4A	Parcheggio - via sant'Eusebio n.2/4

Per quanto riguarda le **sedi di via Bixio e via Cesare Cabras** sarà confermata **l'unica pausa ricreativa dalle ore 11:00 alle ore 11:10**. Le alunne e gli alunni saranno tenuti a rispettare le assegnazioni degli spazi esterni precedentemente stabilite.

L'utilizzo degli spazi esterni è vincolato alla disponibilità del docente in servizio; lo stesso dovrà vigilare sugli alunni.

Si ribadisce al personale docente che tenuto alla vigilanza di TUTT* le/gli alunni* anche durante la pausa ricreativa. A tal proposito si ricorda alle SS.LL. che:

- ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
- dispone l'art. 2048 c.c. che **"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"**.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il personale docente sarebbe sollevato dalle responsabilità se riuscisse a dar prova di non aver potuto impedire il fatto, **dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento** (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, **perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.**

Si precisa che, tra gli obblighi di servizio del personale docente vi è anche quello di vigilare sugli alunni, **l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Pertanto il personale docente non potrà mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi